

**Convenzione per la collaborazione didattica tra Unipa e l'ENI S.p.A. per il curriculum "Compliance, sviluppo aziendale e prevenzione del crimine" del corso di studi LM-63 "Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse"**

TRA

L'Università degli Studi di Palermo, C.F. n. 80023730825, con sede legale in Palermo, P.zza Marina 61, di seguito "**Università**", nella persona del Rettore pro-tempore Prof. Fabrizio Micari, da una parte,

E

Eni Corporate University S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 12561370151, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via S. Salvo 1, 20097 di seguito denominata "**ECU**", nella persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Marco Coccagna, dall'altra parte, di seguito definite, insieme, le "**Parti**"

PREMESSO

1. ECU è una società partecipata al 100% da Eni S.p.A., di seguito denominata "**Eni**", ed è punto di riferimento per i rapporti e le collaborazioni con le istituzioni accademiche italiane ed internazionali e per la realizzazione delle attività di orientamento, ricerca, selezione e formazione del personale di Eni e delle società controllate da Eni di seguito denominate "**Società**";
2. ECU ha fra i propri fini istituzionali la promozione e realizzazione di programmi di formazione specializzata, lo sviluppo del sistema delle conoscenze delle risorse umane e la diffusione della cultura aziendale e, pertanto, si è dotata di organizzazione e di competenze specifiche di cui Eni e le sue Società intendono avvalersi ai fini della presente convenzione, di seguito "**Convenzione**";
3. Eni ha sviluppato da anni un modello di compliance anti-corrruzione che ha recentemente conseguito la certificazione ISO 37001 ed è impegnata in un processo di miglioramento continuo della propria organizzazione e dei processi in materia di compliance. Tramite ECU, è interessata in particolare a contribuire ad attività di formazione e ricerca negli ambiti di compliance di interesse, potendo in tal modo beneficiare di un proficuo confronto con il mondo accademico rispetto alle soluzioni organizzative e di processo poste in essere in azienda e, nel

contempo, contribuire allo sviluppo professionale di giovani nei diversi ambiti di compliance e nei sistemi di controllo interno, quali i sistemi anticorruzione e le misure di contrasto preventivo del crimine, e che possano, in prospettiva, arricchire anche il bacino di *recruitment* di Eni stessa.

4. Nell'ambito dell'offerta curricolare, l'Università ha attivato a partire dall'a.a. 2018/2019 il Corso di Laurea Magistrale in "*Compliance, Sviluppo aziendale e Prevenzione del Crimine*", di seguito "**Corso**", con l'obiettivo di formare figure professionali capaci di governare in chiave sistemica la progettazione e l'implementazione di misure volte alla prevenzione dei reati e delle infiltrazioni criminali, in un quadro di miglioramento continuo della performance (economica, competitiva e sociale). Più in particolare, si mira a sviluppare specialisti in grado di elaborare e governare i processi di effettiva implementazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, assicurando un coordinamento tra quanto prescritto dalle diverse norme e il corpo procedurale aziendale, favorendone la piena integrazione ed evitando situazioni di "ridondanza" e sovrapposizioni organizzative;
5. Eni, tramite ECU, è interessata a sostenere le attività didattiche dell'Università e, in particolare, del Corso con le modalità stabilite nella presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto**

1. La presente Convenzione ha per oggetto la collaborazione tra le Parti per tre anni accademici, a partire dall'anno accademico 2018-2019, attraverso:
  - la messa a disposizione di docenze e testimonianze o svolgimento, nell'ambito delle attività didattiche del Corso, di seminari e interventi a contenuto applicativo e orientato alla professione, da parte di personale di Eni e sue Società in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, con oneri a carico dell'azienda (ad esempio per costo lavoro e di trasferta dei docenti);

- l'offerta ad alcuni studenti di tirocini curriculari/stage e tesi da svolgere presso le strutture aziendali, compatibilmente alle disponibilità interne indicate da Eni, e/o Società, alle condizioni normalmente previste per tali opportunità;
  - il supporto a project work tramite l'indicazione di tematiche che consentano un approfondimento di alcuni aspetti di particolare interesse per Eni, che saranno oggetto di specifiche intese con il Comitato di Indirizzo di cui al successivo art.5;
  - la possibilità di effettuare presentazioni in aula per illustrare il business aziendale agli studenti e le attività che caratterizzano il settore Compliance e Affari Legali applicati al settore energetico;
  - la messa a disposizione da parte dell'Università dei CV con le informazioni relative agli studenti afferenti al Corso al fine di favorirne il placement.
2. Le modalità concrete di attivazione della collaborazione in merito ai punti precedenti saranno concordate nell'ambito del Comitato di Indirizzo di cui al successivo art. 5 e definite per gli aspetti operativi ed i relativi oneri economici, ove necessario, in specifici accordi attuativi conclusi anche attraverso scambio di corrispondenza.

### **Art. 2 – Impegni delle Parti**

1. Non è previsto a carico delle Parti alcun corrispettivo in funzione della presente Convenzione e in esecuzione ad essa.
2. L'Università si impegna a mettere a disposizione le risorse umane, le strutture edilizie, l'arredamento, le attrezzature ed il materiale didattico-scientifico necessari per la realizzazione delle attività previste nel Corso di cui in premessa, sopportandone direttamente i relativi oneri. ECU si impegna a mettere a disposizione le risorse umane per le docenze e testimonianze, le strutture ed il materiale necessari per la realizzazione delle attività previste dal precedente punto 1.1, sopportandone direttamente i relativi oneri.

### **Art. 3 - Durata**

1. La presente convenzione resterà in vigore per un periodo di tre anni a partire dall'attivazione dell'a.a. 2018-2019. È esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

#### **Art. 4 – Responsabilità amministrativa, codice etico e impegni anticorruzione**

1. L'Università dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza (a) del contenuto del documento "Modello 231", che include anche il Codice Etico Eni, elaborato da ECU in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori; (b) della "Management System Guideline Anti-Corruzione" di Eni adottata da ECU; (c) delle Linee Guida Eni per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani. I documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono sono disponibili sul sito internet [www.eni.com](http://www.eni.com).
2. ECU dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Codice Etico e del Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Palermo disponibili sul sito internet dell'Università.
3. Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, le Parti si impegnano a rispettare e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e collaboratori rispettino, oltre alle normative interne sopra citate, le leggi applicabili ivi comprese le Leggi Anti-Corruzione (per tali intendendosi, se ed in quanto applicabili, (i) le disposizioni anticorruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi inclusi il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la Legge n. 190/2012, (ii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) l'UK Bribery Act 2010, (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione).
4. Le Parti concordano che l'inosservanza, da parte di una esse, delle dichiarazioni e delle obbligazioni di cui al presente articolo, che possa determinare conseguenze negative per l'altra Parte (o, per quanto riguarda ECU, anche per Eni) costituirà grave inadempimento alla presente Convenzione e darà facoltà alla Parte non inadempiente di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere la Convenzione, tramite l'invio di una lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la predetta inosservanza.

5. L'esercizio delle facoltà sopra citate avverrà a danno della Parte inadempiente, che terrà indenne l'altra Parte da ogni perdita, danno, anche di natura reputazionale, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, e mallevata per qualsivoglia azione di terzi da tale violazione derivante o conseguente.

#### **Art. 5 – Comitato di Indirizzo**

1. Le Parti nomineranno, entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione, un Comitato di indirizzo composto da tre membri per l'Università e da tre membri per ECU e/o Eni, di seguito "**Comitato**" con compiti conoscitivi, consultivi e di coordinamento. Il Comitato potrà definire le modalità concrete di attivazione della collaborazione, se del caso, anche attraverso successivi accordi attuativi da realizzarsi anche tramite scambio di corrispondenza.

#### **Art. 6 – Natura dell'accordo e controversie**

1. In nessun caso la Convenzione potrà essere considerata tale da costituire un rapporto di società o di associazione di qualsivoglia natura tra le Parti o da costituire oneri economici o di altra natura a carico delle stesse.
2. Per ogni eventuale controversia comunque derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della Convenzione, troverà applicazione la legislazione italiana e sarà competente il Foro di Palermo.

#### **Art. 7 - Gestore della Convenzione**

1. Il gestore della Convenzione per ECU è l'Unità Reperimento, Selezione, Rapporti con le Università e le Scuole rappresentata dalla dr.ssa Chiara Sarnataro, Rapporti con le Università e le Istituzioni Formative in Italia, e-mail: chiara.sarnataro@enicorporateuniversity.eni.it – tel. 06.59889248 le cui principali competenze sono: la gestione dei rapporti con l'Università, la verifica del rispetto dei contenuti, dei tempi e dell'esecuzione di quanto previsto nella Convenzione.
2. Il gestore della Convenzione per l'Università è la Prof.ssa Claudia Giurintano, Coordinatore del Corso di Laurea e-mail: claudia.giurintano@unipa.it – tel. 09123892505 le cui principali competenze sono: la gestione dei rapporti con ECU, la verifica del rispetto dei contenuti, dei

tempi e dell'esecuzione di quanto previsto nella Convenzione.

3. Tutte le comunicazioni tra le Parti relative alla presente Convenzione avverranno tra i gestori indicati nel presente articolo, i cui riferimenti organizzativi interni ciascuna Parte si riserva di modificare dandone tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte.

#### **Art. 8- Tutela della privacy**

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università.
2. L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla Convenzione nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Per quanto concerne la Convenzione, ciascuna delle Parti – come sopra individuata, denominata e domiciliata – opera in qualità di autonomo Titolare dei trattamenti dei dati.
3. Le Parti, inoltre, dichiarano di essere informate circa i diritti riconosciuti in capo agli interessati dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 9 - Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni della Convenzione e quant'altro forma oggetto delle pattuizioni qui contenute. Gli obblighi di riservatezza previsti cesseranno alla fine del quinto anno dalla data di sottoscrizione della Convenzione. La divulgazione di tali informazioni ad opera di una delle Parti sarà consentita – previa autorizzazione scritta dell'altra Parte – solo nella misura in cui sia indispensabile per il corretto

adempimento della Convenzione, fatta eccezione per le comunicazioni dovute per adempiere a obblighi inderogabili di legge o a richieste dell'Autorità giudiziaria.

#### **Art. 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

1. ECU, quale società interamente controllata da Eni, è legittimata ad utilizzare i marchi di proprietà di quest'ultima ed in quanto tale concede all'Università gratuitamente, in modo non esclusivo a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e fino a scadenza della stessa, l'uso del proprio Marchio senza che tale uso possa in alcun modo essere inteso come licenza di Marchio e/o di altro segno distintivo di Eni o far insorgere alcun diritto in capo all'Università.
2. Resta inteso che l'Università dovrà sempre condividere con ECU, prima dell'apposizione del Marchio sui materiali e/o strumenti informativi, l'anteprima degli stessi in modo tale che ECU possa verificarne la rispondenza agli standard di immagine e di comunicazione esterna Eni.
3. L'Università riconosce l'esclusiva titolarità di Eni per ogni e qualsiasi diritto di proprietà e di sfruttamento economico del Marchio e si impegna sin d'ora a non contestare, direttamente o per interposta persona, lo stesso, nonché a prendere tutte le misure ragionevolmente necessarie affinché i suddetti diritti di Eni non siano oggetto di violazioni ad opera di terzi e ad informare immediatamente ECU di ogni violazione di cui venga a conoscenza.
4. L'Università si impegna (i) a non alterare il Marchio ovvero a non modificarne in alcun modo alcuna caratteristica, come per esempio, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la collocazione, il colore, la combinazione di colori, il disegno, il fonte quindi di rispettare le regole grafiche di utilizzo del Marchio; e (ii) a utilizzare il Marchio per la sola attività e modalità quivi prevista.
5. L'Università si impegna inoltre a (i) non incorporare il Marchio in altri marchi di sua proprietà e/o in altri segni distintivi di altre società e/o diversi partner; (ii) non richiedere la registrazione di marchi e/o di segni distintivi, inclusi nomi di dominio, simili o confondenti al Marchio o contenenti lo stesso Marchio.
6. L'Università concede a ECU l'utilizzo del proprio Logo istituzionale per le medesime finalità, e alle stesse condizioni previste ai precedenti commi 1-5, solo per la durata del presente Accordo.

Ogni utilizzo diverso da quelli menzionati dovrà preventivamente essere approvato dall'Università, per il tramite della Prof.ssa Claudia Giurintano, Coordinatore del Corso di Laurea e-mail: [claudia.giurintano@unipa.it](mailto:claudia.giurintano@unipa.it).

7. Le Parti si impegnano reciprocamente, alla risoluzione per qualsiasi motivo degli effetti dell'Accordo, a:

- a) cessare l'utilizzazione dei Marchi e/o di altri segni distintivi dell'altra Parte utilizzati in esecuzione dell'Accordo;
- b) non usare o registrare marchi, segni distintivi e/o nomi di dominio uguali o simili ai Marchi dell'altra Parte tali da ingenerare nei terzi la falsa opinione circa la continuazione dell'Accordo;
- c) consegnare/restituire all'altra Parte, su richiesta, tutto il materiale, i documenti, le informazioni, di qualunque natura essi siano, riproducenti e/o relativi ai Marchi, e/o ad altri segni distintivi di proprietà dell'altra Parte, sviluppati e/o acquisiti nel corso dell'esecuzione dell'Accordo (quali, a titolo meramente esemplificativo: il materiale pubblicitario e/o promozionale, gli originali e le eventuali copie dei manuali operativi etc)

#### **Art. 11 - Conservazione e registrazione della convenzione**

1. La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico con apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii.
2. Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 17 giugno 2014.

Lì .....

Per l'Università degli Studi di Palermo

Il Rettore

*(Prof. Fabrizio Micari)*

.....

Per Eni Corporate University S.p.A.

L'Amministratore Delegato

*(Dott. Marco Coccagna)*

.....